



COMUNE DI CARDITO

(Provincia di Napoli)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Piazza Garibaldi 13 – Palazzo Mastrilli

☎ 081*010.38.05 - fax 081*010.36.85 – 081*831.64.54

✉ lavoripubblici.cardito@asmepec.it

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO E ATTIVITA' ACCESSORIE E DI SUPPORTO, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD € 100.000,00.

(artt. 24, co. 1 lett. d), 46 e 157 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, Delibera ANAC n. 973/2016).

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Categorie di prestazione professionale
- Articolo 3 – Modalità di iscrizione all'Elenco
- Articolo 4 – Giovani professionisti
- Articolo 5 – Domanda
- Articolo 6 – Formazione e aggiornamento dell'Elenco
- Articolo 7 – Modalità d'uso dell'Elenco
- Articolo 8 – Cancellazione dall'Elenco dei professionisti
- Articolo 9 – Trattamento dati personali

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici cui affidare incarichi relativi a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, di cui agli artt. 24 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non ricorrere ai professionisti iscritti all'Elenco, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
 - nei casi in cui risulti possibile l'utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica;
 - quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;
 - qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

Articolo 2 – Categorie di prestazione professionale

1. Gli incarichi riguarderanno le seguenti categorie di prestazioni professionali:
 - a) Opere di edilizia ed architettura, anche su beni sottoposti a tutela – progettazione, direzione lavori e contabilità;
 - b) Opere strutturali – progettazione, direzione lavori e contabilità;
 - c) Opere impiantistiche di carattere meccanico e termoidraulico, opere idrico-sanitarie e di fognatura, antincendio – progettazione, direzione lavori e contabilità;
 - d) Opere impiantistiche di carattere elettrico - progettazione, direzione lavori e contabilità;
 - e) Impianti di sollevamento – verifiche, progettazione, direzione lavori e contabilità;
 - f) Studi ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geognostiche;
 - g) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - h) Collaudi – statico, tecnico-amministrativo;
 - i) Rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie;
 - j) Pratiche di prevenzioni incendi, certificazioni, progettazione antincendio, direzione lavori opere antincendio;
 - k) Progettazione del verde e attività peritali (documenti atti all'espletamento delle procedure VIA e VAS, piani di caratterizzazioni ed analisi rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati ecc.);
 - l) Progettazione informatica;
 - m) Analisi e certificazioni energetiche;
 - n) Analisi e certificazioni acustiche;
 - o) Supporto al Responsabile del Procedimento;
 - p) Verifica e validazione del progetto;
2. Ciascuna categoria sarà suddivisa nelle seguenti due classi di importo:
 - 1° fascia per incarichi di importo fino ad € 40.000

- 2° fascia per incarichi di importo fino ad € 100.000.

Articolo 3 – Modalità di iscrizione all’Elenco

1. Per l'iscrizione all'Elenco in una categoria, l'operatore deve aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio attinente alla specifica categoria per la quale richiede l'iscrizione e deve aver prodotto un fatturato complessivo, non specifico per categoria, in misura almeno pari ad € 40.000 per la 1° fascia ed € 100.000 per la 2° fascia.
2. Potranno essere esercitate un numero massimo di 5 opzioni.
3. E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.
4. I soggetti che intendono presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco dei Professionisti dovranno presentare istanza, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione, entro il termine indicato, allegando la documentazione prevista.

Articolo 4 – Giovani Professionisti

1. I giovani professionisti potranno richiedere l'iscrizione ad una categoria anche senza il possesso di alcun requisito minimo.
2. Sono giovani professionisti i tecnici iscritti ad un albo professionale da un periodo inferiore ai cinque anni, per i quali potranno essere riservati, in via preferenziale, servizi per i quali è previsto un corrispettivo massimo non superiore ad € 20.000,00, che si ritengano adatti per complessità ad un professionista alle prime esperienze.
3. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore ad € 40.000 potrà essere attribuito titolo di merito alla presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista che dovrà partecipare attivamente e risultare fra i firmatari degli elaborati prodotti.

Articolo 5 – Domanda

1. I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno presentare apposito plico, a seguito della pubblicazione del relativo AVVISO pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cardito <http://cardito.asmenet.it/>, contenente:
 - a) La richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di incarichi di cui all’art. 1, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali, contenente i seguenti dati:
 - per il professionista singolo: generalità complete, codice fiscale, P. IVA, numero di iscrizione all’Ordine/Collegio//Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico, PEC;
 - per gli studi associati: generalità complete di tutti i professionisti associati, codice fiscale, P. IVA, numero di iscrizione all’Ordine/Collegio//Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico, PEC;
 - per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice fiscale, P. IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali, sede dello studio, recapito telefonico, PEC;

- per tutti: dichiarazione sostitutiva, corredata dalla copia dei documenti di identità ai sensi del DPR n. 445/2000, ovvero, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il richiedente o suo legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara (ove ricorre la fattispecie):
 - il titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e denominazione dell'Ateneo o istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito;
 - l'iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza, con l'indicazione della provincia, il numero e la data di iscrizione;
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio della provincia di appartenenza;
 - di non partecipare in contemporanea come singolo, come socio di una società professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile o in più di un raggruppamento o di un consorzio stabile;
 - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 e d all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'insussistenza dei divieti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del DPR n. 207/2010, vigenti fino alla data di entrata in vigore del DM previsto dall'art. 24, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione ed all'accettazione di incarichi da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo professionale;
 - il possesso dell'attestato di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 80/2008 in materia di sicurezza (solo nel caso di iscrizione alla categoria g), di cui al precedente art. 1, co. 1 del presente regolamento);
 - il possesso dell'attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell'Interno, previsti dal D. Lgs. n. 139/2006 e s.m.i. (nel caso di richiesta di iscrizione alla categoria j) – prevenzione incendi);
 - apposita dichiarazione in merito al divieto di subappalto di cui al comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Cardito;

Art. 6 - Formazione e aggiornamento dell'Elenco

1. Le domande di iscrizione all'Elenco, presentate nei termini previsti, saranno sottoposte all'esame del Responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica, coadiuvato da personale in forza allo stesso Servizio, che verificherà il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
2. I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nelle categorie di servizi richiesti nella domanda di iscrizione, con riferimento alle diverse fasce di importo di cui al precedente articolo 2;
3. L'iscrizione nell'Elenco ha durata annuale. La presentazione di istanze successive alla pubblicazione del primo Avviso sarà consentita in modo continuo, fermo restando che l'aggiornamento dell'Elenco sarà effettuato con apposita Determinazione nel mese di gennaio di ogni anno.

4. Le verifiche e l'esame delle nuove domande, saranno effettuate dal Responsabile del Servizio LL.PP.
5. In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
6. Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.
7. L'iscrizione all'Elenco non costituisce alcun impegno per il Comune di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie di servizi per le quali è richiesta l'iscrizione.
8. L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Articolo 7 – Modalità d'uso dell'Elenco

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria gli operatori economici elencati all'art. 46, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La scelta dei professionisti da invitare seguirà i seguenti criteri:
 - a) rotazione: non più di due inviti l'anno;
 - b) divieto di cumulo degli incarichi: non più di un affidamento l'anno;
 - c) stretta e comprovata correlazione dell'esperienza pregressa dell'operatore economico alle tipologie di servizi delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quelli oggetto dell'incarico.
3. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non possono partecipare i soggetti di cui al comma 7 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Gli incarichi saranno affidati dai Responsabili dei Servizi competenti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono nell'Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – mediante scelta effettuata motivatamente in base all'esperienza e alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi. La valutazione dei *curricula* sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri:
 - esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;
 - capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l'incarico;
 - conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

Nel caso di Società, saranno valutati i *curricula* riferiti ai Professionisti indicati come incaricati della progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione del *curriculum* dei mandanti integrerà la valutazione del *curriculum* del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale.

4. Gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000 possono essere affidati direttamente dal Responsabile del Servizio interessato.

Articolo 8 - Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avverrà automaticamente nei casi seguenti:
 - a) qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
 - b) nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte consecutive offerta o presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi gravi anomalie;
 - c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione.
2. Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco dei professionisti potrà essere altresì adottato su motivata proposta dell'Ufficio.

Della cancellazione dall'Elenco verrà data comunicazione all'interessato.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La documentazione inviata non verrà restituita.